



Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese

REGOLAMENTO

***Per la concessione di sussidi finalizzati a ridurre
la frammentazione della proprietà agricola e
forestale***

*approvato con delibera di Assemblea dei Sindaci
n. 19 di data 31-05-2017*

PREMESSA

Il presente Regolamento individua i criteri tecnico- operativi necessari per la concessione di sussidi di cui all'art. 3 della L.R. 7 febbraio 1992 n. 8.

Art. 1

Ambito di applicazione

Gli aiuti vengono concessi esclusivamente nell'ambito dei Comuni compresi nell'elenco di cui alla [direttiva 75/273 CEE](#) del Consiglio, del 28 aprile 1975 (zone agricole svantaggiate), ovvero agli aventi titolo residenti nei Comuni ricadenti nell'area territoriale di questa Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese, individuata all'allegato C bis aggiunto nella L.R. 26/2014 da art. 36, c.a. della L.R. 20/2016.

Art.2

Beneficiari

Possono presentare domanda di contributo i proprietari residenti nei Comuni di cui alla Direttiva Comunitaria 751273ICEE del Consiglio del 28 aprile 1975.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla legge 8/1992, come riportato all'art. 6 della medesima, si prescinde dall'iscrizione al Registro degli imprenditori agricoli come IATP di cui alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6.

Art. 3

Entità dei contributi

Sono riconosciute ammissibili le spese notarili fiscali e professionali debitamente e puntualmente documentate connesse a operazioni di permuta e compravendita dei fondi di cui all'art. 1, purché ricadenti nelle zone non specificatamente destinate all'edificazione o a servizi dagli strumenti urbanistici di qualsiasi tipo o grado, fino alla concorrenza massima di Euro 2.500,00 (dicansi duemilacinquecento euro).

La data della quietanza, relativa alla documentazione di spesa, non deve essere anteriore di **24** mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

Art. 4

Priorità e graduatoria

Il proprietario può beneficiare, annualmente, di un unico finanziamento. Ai sensi dell'art. 4 della LR 24.04.2001 n. 13 e dell'art. 29 della LR 23.04.2007 n. 9 vengono attribuite le priorità nel finanziamento, nell'ordine, ai seguenti soggetti:

- a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i diciotto e quaranta anni, residenti nelle zone montane;
- b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità e i limiti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 97/1994;
- c) cooperative di produzione agricola e consorzi agricoli con sede nel territorio montano nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40% da giovani di età compresa tra i diciotto e quaranta anni, residenti in comuni montani;
- d) altri imprenditori agricoli professionali;
- e) consorzi silvopastorali;
- f) altri soggetti.

Le domande aventi uno o più dei requisiti di priorità di cui al comma precedente del presente articolo avranno precedenza nella graduatoria.

Sulla base dell'istruttoria documentale, le domande pervenute e dichiarate ammissibili a contributo, ferme restando le priorità sopraindicate, sono collocate in graduatoria determinata applicando i criteri e punteggi sottoriportati:

- 1) Svantaggio socio - economico di cui all'allegato 3 tab 2 del PSR 2007 - 2013 :

Gruppo "C" Punti 1

Gruppo "B" Punti 3

Gruppo "A" Punti 5

- 2) Accorpamenti e risoluzioni di comproprietà:

Gemona del Friuli, Via C. Caneva n. 25

Telefono 0432971160

Telefax 0432971358

Codice fiscale 94140650303

PEC: uti.gemonese@certgov.fvg.it;

Codice Univoco Ufficio UF88MT

- a) fondi totalmente contigui alle proprietà originarie punti 5
 - b) fondi parzialmente contigui e non contigui nell'ambito del Comune punti 2
 - c) fondi non contigui punti 1
- 3) Caratteristiche dimensionali
- a) superfici superiori ad ettari 1: punti 5
 - b) superfici tra 1 - 0,5 ettari: punti 3
 - c) superfici tra 0,5 - 0,2 ettari: punti 1

Qualora la disponibilità finanziaria non consenta di evadere tutte le richieste delle spese ammesse a contributo, nel rispetto delle priorità e dei criteri sopra stabiliti, verrà erogata agli aventi diritto, su dette spese, una percentuale di contribuzione pari al 75% per i soggetti di cui al punto a) 1 comma del presente articolo, (*imprenditori agricoli e coltivatori diretti*), e pari al 20% per tutti gli altri soggetti.

Tali percentuali potranno variare proporzionalmente in più o in meno, in rapporto alla disponibilità economica, ed in funzione del numero di richieste pervenute.

Art. 5

Vincoli

Qualora le particelle fondiarie oggetto di permuta e compravendita vengano alienate nei cinque anni successivi alla data di concessione dei contributi di cui al comma 1 o divise nei dieci anni successivi a tale data, o qualora venga modificato il loro originario indirizzo produttivo, nei dieci anni successivi alla data di concessione delle provvidenze, i soggetti beneficiari delle medesime decadono dai contributi di cui al comma 1, con conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti e pagamento degli interessi maturati, calcolati in base al tasso ufficiale di sconto di tempo in tempo vigente.

L'UTI del Gemonese verifica, anche a campione, il permanere delle condizioni di vincolo sopraccitate.

Art. 6

Presentazione delle domande

Le domande di contributo, redatte su apposito modello e corredate della seguente documentazione:

- 1) Certificato di destinazione urbanistica vigente all'atto di presentazione della domanda;
- 2) Copia originale o copia conforme dell'atto notarile di acquisto, permuta;
- 3) Originali delle fatture relative alle spese notarili fiscali e professionali con indicazione precisa dell'oggetto dell'acquisto, permuta o altro con specifica indicazione delle superfici riferite ai fondi oggetto di beneficio;

vanno presentate all'Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese – via Carlo Caneva, 25 –Gemona del Friuli - entro il **28 febbraio di ogni anno**.

In caso di inoltro postale farà fede il timbro di spedizione. In fase istruttoria, le domande carenti della documentazione prescritta verranno restituite al beneficiario senza essere ammesse a finanziamento per l'anno di riferimento.

Art. 7

Disposizioni transitorie

In fase di prima applicazione del presente regolamento, a seguito dell'applicazione della L.R. 26/2014 per cui questa Unione, costituita di diritto fra i Comuni di Artegna, Bordano, Montenars e Trasaghis e Venzone, è subentrata dal 1° agosto 2016 nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, secondo il Piano di subentro, sono accolte, se in regola con la documentazione richiesta, le domande degli aventi diritto come individuati all'art. 1 del presente regolamento, pervenute entro il 28 febbraio 2016 e non istruite dalla soppressa Comunità Montana.

(Esente da bollo ai sensi del DPR 26.10.1972, n. 642 e s.m.i.)

**All'Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
Via Carlo Caneva, 25
33013 – GEMONA DEL FRIULI**

Oggetto: LR 8/92, art. 3 - RICHIESTA di CONTRIBUTO finalizzato a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e forestale

Il sottoscritto _____ residente a _____
Via _____ n.- _____ cap _____ telef. _____
cod. fisc: _____

CHIEDE

Ai sensi della L.R. 8/92, art. 3 un contributo finanziario in conto capitale nella misura massima consentita sull'ammontare delle spese notarili, fiscali, e professionali, documentate e ritenute ammissibili connesse ad operazioni di compravendita, dei fondi agricoli e forestali censiti al N.C.T. come di seguito:

Comune Censuario di _____

Al fine della concessione del contributo, avvalendosi della disposizione dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà), sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e di quanto disposto dall'art. 76, del D.P.R. 44512000,

DICHIARA

- di essere proprietario/a di fondi agricoli situati in territorio montano
- di non aver beneficiato di altri contributi regionali erogati per le stesse finalità di questa legge.

SI IMPEGNA

Pena la decadenza della provvidenza, con il seguente obbligo di restituire dei fondi maggiorati degli interessi di Legge:

- a non allineare la/e particella/e oggetto di compravendita nei 5 anni successivi alla data di concessione dei contributi;
- a non dividere né a modificare l'utilizzo produttivo di tali particelle nei 10 anni successivi alla data di concessione dei contributi.

A tal fine allega:

- copia conforme del contratto di compravendita
- certificato di destinazione urbanistica
- fattura spese

Pertanto chiede che il pagamento del contributo avvenga:

o mediante accredito c/c bancario/postale : Banca - IBAN: _____

Data: _____

Firma del Richiedente

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI DI CUI ALLA LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675

Il/la sottoscritto/a autorizza l'UTI del Gemonese al trattamento dei dati sensibili forniti con la presente richiesta, per le finalità di cui art. 3 della L.L. 7 febbraio 1992, n.8.

Firma del Richiedente: _____